

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 114, 504 e 516-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE AGRIMI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (n. 114)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (n. 504)

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (n. 516)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SPIGAROLI, SMURRA, DE VITO e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge, presentato il 2 luglio 1972, immediatamente dopo la scadenza del termine del 30 giugno 1972 fissato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, per l'emanazione dei provvedimenti delegati sul riordinamento della pubblica amministrazione, il Governo chiedeva al Parlamento la proroga di tale termine, fino a sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, limitatamente alle materie di cui agli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge predetta.

Per ogni altra parte, infatti, il potere delegato era stato tempestivamente esercitato, concretandosi nei seguenti decreti del Presidente della Repubblica:

DPR 28 dicembre 1970, n. 1077: « Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato »; DPR 28 dicembre 1970, n. 1078: « Norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato »; DPR 28 dicembre 1970, n. 1079: « Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo »; DPR 28 dicembre 1970, n. 1080: « Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 »; DPR 28 dicembre 1970, n. 1081: « Norme sulla liquidazione e riquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari »; DPR 31 marzo 1971, n. 274: « Revisione del ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia »; DPR 31 marzo 1971, n. 275: « Revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia »; DPR 31 marzo 1971, n. 276: « Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato »; DPR 31 marzo 1971, n. 278: « Revisione dei ruoli organici del personale della Direzione generale della aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile »; DPR 31 marzo 1971, n. 282: « Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura »; DPR 31 marzo 1971, n. 283: « Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pub-

blica istruzione »; DPR 31 marzo 1971, numero 286: « Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero »; DPR 24 novembre 1971, n. 1199: « Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi »; DPR 31 marzo 1972, n. 239: « Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato »; DPR 1° giugno 1972, n. 319: « Riordinamento delle ex carriere speciali »; DPR 30 giugno 1972, n. 422: « Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlate disposizioni legislative e regolamentari »; DPR 30 giugno 1972, n. 423: « Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome »; DPR 21 aprile 1972, n. 472: « Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione »; DPR 18 maggio 1972, n. 473: « Ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle Regioni »; DPR 30 giugno 1972 n. 505, « Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica »; DPR 30 giugno 1972, n. 540: « Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di impresa »; DPR 30 giugno 1972, n. 627: « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato »; DPR 30 giugno 1972, n. 748: « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo »; DPR 23 giugno 1972, n. 749: « Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali ».

Detti decreti andavano ad aggiungersi alla cospicua mole di provvedimenti che, sempre in materia di riordinamento della pubblica amministrazione, erano già stati emessi in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Fin dal primo esame del provvedimento, in Commissione, il relatore aveva l'onore di rilevare che il termine indicato nel disegno di legge d'iniziativa del Governo appariva troppo ravvicinato, rispetto alla complessità della materia ed ai tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure previste dalla legge di delega. Esprimeva quindi l'avviso che la fissazione di un termine più ampio sarebbe stata di gran lunga preferibile alla più che probabile eventualità di dovere, ancora una volta, trovarsi di fronte alla necessità di concedere una ulteriore proroga.

Altra esigenza appariva quella di una semplificazione delle procedure da seguire, prima della emanazione dei decreti delegati. Ciò, in particolare, per quel che riguarda l'esame degli schemi di decreto, da parte di due distinte Commissioni parlamentari, quella prevista dalla Costituzione, per le questioni regionali e l'altra, di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. In ogni caso, anche quest'ultima Commissione avrebbe dovuto essere costituita esclusivamente in seno ai due rami del Parlamento, mentre altre sedi potevano e dovevano essere previste per la necessaria acquisizione del parere delle organizzazioni di categoria dei pubblici dipendenti.

Le limitate esigenze di modifica del disegno di legge, affacciate dal relatore, venivano, tuttavia, largamente sopravanzate dalla iniziativa di quasi tutti i gruppi politici, i quali proponevano una serie di norme aggiuntive, norme che, opportunamente coordinate da un comitato ristretto, nominato in seno alla prima Commissione, hanno fatto assumere al disegno di legge una struttura completamente nuova, quale risulta, appunto, dal testo licenziato in Commissione.

L'articolo unico del disegno di legge è praticamente scomparso e l'indicazione del termine per l'esercizio della delega, prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, è stata trasferita, materia per materia, nei singoli articoli, all'uopo formulati.

Compito del relatore è quello di dare del nuovo testo sintetica illustrazione.

Con l'articolo 1, la scadenza del termine della delega al Governo per l'emanazione dei decreti concernenti la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri è fis-

sata a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. È, inoltre, previsto l'eventuale trasferimento di compiti e funzioni e dei relativi servizi da un Ministero all'altro, adeguando, ove occorra, la stessa denominazione dei Ministeri.

Entro il medesimo termine, e con gli stessi criteri e principi direttivi, il Governo provvederà al riordinamento delle Amministrazioni autonome e delle Aziende autonome dello Stato ed anche al riordinamento della struttura, delle competenze e delle procedure concernenti gli organi consultivi delle singole amministrazioni.

Da notare, infine, che, con lo stesso articolo, è prevista la istituzione, alle dirette dipendenze del Ministro, di uffici centrali, non assimilabili alle direzioni generali, con compiti di studio per la programmazione e l'organizzazione di ciascun Ministero.

Con l'articolo 2 viene eliminata, per una constatata opportunità di semplificazione, la necessità di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della determinazione del numero delle sezioni e delle relative competenze, rimanendo tale suddivisione di esclusiva pertinenza di ciascun Ministro.

Con l'articolo 3, dopo avere fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il nuovo termine per l'esercizio della delega in materia di riordinamento degli uffici periferici dello Stato, è stata conferita delega al Governo per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nel territorio delle Regioni a statuto speciale a quella attuata nelle Regioni a statuto ordinario, in tutti quei casi in cui non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, con le speciali norme — ove esistano — di attuazione degli statuti speciali.

Ciò per l'evidente opportunità di rendere uniforme, nell'intero territorio della Repubblica, la struttura periferica della organizzazione statale.

Allo scopo, tuttavia, di salvaguardare dovutamente la speciale autonomia di queste Regioni è stata prevista, come condizione per potere operare il riordinamento ed i conseguenti trasferimenti di uffici, di servizi e di personale, la preventiva intesa con le Regioni interessate.

Con l'articolo 4 si delega il Governo — stabilendo un'ampia e dettagliata indicazione di principi e criteri direttivi — ad emanare norme di legge per la disciplina generale dell'azione amministrativa, da valere, in quanto compatibili con gli statuti regionali, anche come principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per l'attività delle Regioni.

Tale disciplina generale era prevista dall'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e la materia è stata già ampiamente elaborata nelle precedenti legislature, giungendo anche all'approvazione di un testo organico da parte di uno dei due rami del Parlamento. Ciò ha consentito di impegnare il Governo, del resto col suo esplicito consenso, ad una sollecita emanazione del relativo provvedimento delegato, indispensabile premessa per definire, entro un successivo più ampio termine, la disciplina dei singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Con l'articolo 5 viene ammessa, a modifica della normativa stabilita nell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, la possibilità di procedere all'unificazione dei ruoli centrali e periferici, oltre che della stessa Amministrazione anche, in quanto possibile ed opportuno, di più Amministrazioni, prorogandosi altresì a sessanta giorni il termine, già previsto in trenta giorni, per la espressione del prescritto parere da parte del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 contiene disposizioni concernenti la formulazione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari e degli altri Enti ed organi previsti, sugli schemi di decreti da emanare, in attuazione della delega legislativa, fissando un preciso termine per la espressione dei pareri suddetti.

Con l'articolo 7 si estendono alcuni benefici, già previsti dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, anche ai dipendenti di ruolo, la cui posizione, in seguito alla applicazione delle precedenti norme, aveva finito col risultare ingiustamente svantaggiata, rispetto a quella degli avventizi, comunque assunti.

La norma ha la apprezzabile finalità di porre fine ad ogni residua condizione di

svantaggio o di sperequazione, come premessa per eliminare radicalmente, nel futuro, il sorgere o il protrarsi di situazioni anomale, nell'ordinato assetto delle carriere statali.

I vari rilievi e le numerose istanze avanzate in Commissione, attraverso la prospettazione di integrazioni e modificazioni, destinate, molto probabilmente, ad emergere nel corso della discussione in Aula e le altre numerose richieste di correzioni e di chiarimenti pervenute al relatore, inducono a ritenere che, almeno nella stesura attuale, l'articolo non raggiunga interamente le finalità proposte.

Fermo quindi restando il fine che, con la norma, si intende conseguire, è probabile che miglioramenti ed eventuali correzioni del testo possano condurre, d'intesa col Governo, ad una formulazione più completa, comprensiva di alcune residue situazioni meritevoli di considerazione.

Con l'articolo 8, anche in seguito a dubbi emersi in sede di applicazione della precedente normativa, contenuta nell'articolo 26 della legge n. 773, è stata ribadita la validità del servizio, comunque prestato anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, delegando il Governo a procedere alle equiparazioni, eventualmente necessarie, nel caso di non evidente assimilabilità del servizio stesso a quello corrispondente nelle diverse carriere.

Con questa formulazione si è inteso assorbire il contenuto dei disegni di legge numeri 504 e 516.

L'articolo 9 si limita a fissare alla scadenza di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine per la emanazione delle norme concernenti una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Con l'articolo 10, infine, il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1975, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici, contenenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il nuovo stato economico degli impiegati stessi, quale risulterà dalle norme al momento

vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

Su questa base, onorevoli colleghi, sembra al relatore che possa svolgersi un'utile discussione, a conclusione della quale risulteranno definiti, con legge, modalità e termini del cammino che ancora resta da compiere per consentire un soddisfacente moderno assetto dell'amministrazione pubblica.

La via della delega legislativa, sempre seguita in una materia come questa, com-

plessa e minutamente articolata, con frequenti interdipendenze e connessioni tra i diversi rami della pubblica amministrazione, consentirà, alla scadenza dei termini volta a volta indicati, la chiara soluzione dei vari problemi concernenti il buon funzionamento dei pubblici uffici, premessa indispensabile perchè possano concretamente realizzarsi, in ogni settore, le riforme giustamente attese.

AGRIMI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 504

28 novembre 1972

La Commissione programmazione e bilancio comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge in quanto da esso deriva un onere imprecisato e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to COLELLA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 516

13 dicembre 1972

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso.

Dall'estensione dei periodi di servizio riconoscibili per gli insegnanti deriva un onere di importo non precisato e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE n. 114

TESTO DEL GOVERNO

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, per l'emanazione dei decreti di attuazione delle deleghe ivi previste, sono prorogati fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6, 17, 28 e 31 ed ulteriori integrazioni della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è prorogato fino a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla fine del primo comma, n. 3), sono aggiunte le seguenti parole:

« Qualora l'entità o la particolare natura di alcuni servizi lo richieda, potranno essere istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, uffici centrali non assimilabili alle direzioni generali con compiti di studio per la programmazione e l'organizzazione amministrativa »;

alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« Si procederà altresì, ove occorra, per una più omogenea ripartizione delle competenze o per motivi di snellimento funzionale, al trasferimento di compiti e funzioni, dei relativi servizi e del personale da un Ministero all'altro, adeguando eventualmente la denominazione dei Ministeri ».

Entro lo stesso termine di cui al primo comma il Governo provvederà al riordinamento delle Amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato al fine di conseguire una più razionale ripartizione delle attribu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per raggiungere in particolare la omogeneità dei servizi, una più efficiente organizzazione di questi e una più produttiva gestione aziendale.

Si provvederà altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle competenze, delle procedure e dei termini perentori fissati per gli organi consultivi delle singole amministrazioni, anche autonome, in base a criteri di semplificazione ed efficienza.

Dal riordinamento previsto nei precedenti commi e dal successivo articolo 3 non potranno in nessun caso derivare aumenti di personale o variazioni nel relativo stato giuridico ed economico.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il numero delle divisioni in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni delle amministrazioni centrali nel secondo comma ».

Art. 3.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è prorogato fino a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 3, della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è aggiunto, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« In connessione alla revisione dell'ordinamento dei Ministeri ed alla conseguente ri-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

partizione delle materie tra le diverse amministrazioni saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro ».

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nel territorio delle Regioni a statuto speciale a quella attuata nelle Regioni a statuto ordinario, in tutti quei casi in cui non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione degli statuti speciali.

A tal fine, d'intesa con le Regioni interessate, dovranno essere trasferite alle Regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie spettanti alle Regioni predette a norma dei rispettivi statuti per settori organici, mediante trasferimento degli uffici periferici, servizi e personale dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si potrà provvedere alla delega, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione e degli articoli 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, prevedendo i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate.

Alle Regioni a statuto speciale sarà trasferito il personale statale, anche delle Amministrazioni centrali, nel limite del contingente numerico delle diverse carriere, già applicato allo svolgimento delle funzioni trasferite o delegate, provvedendosi contestualmente alle corrispondenti riduzioni degli organici delle Amministrazioni statali interessate. Al personale statale trasferito saranno estese,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in quanto occorra, le disposizioni e le agevolazioni previste per gli analoghi trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la disciplina generale della azione amministrativa, da valere — in quanto compatibili con gli statuti regionali — anche come principi fondamentali ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione per l'attività delle Regioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

l'azione della pubblica Amministrazione deve mirare all'immediato soddisfacimento del pubblico interesse così da attuare, secondo la regola dell'imparzialità, il miglior temperamento con l'interesse dei destinatari; deve ispirarsi al criterio del più ampio decentramento, della precisa delimitazione delle attribuzioni, in via normale inderogabili, e delle relative responsabilità; deve essere esercitata in modo da garantire la collaborazione degli interessati e la completa conoscenza dei fatti e la obiettività delle valutazioni; deve normalmente ispirarsi al criterio della pubblicità; deve tendere alla maggiore snellezza, praticità, economicità e certezza.

Con l'osservanza dei criteri direttivi sopraindicati, in particolare:

1) dovrà essere disciplinata la competenza degli organi per materia, per grado, per territorio con la puntuale previsione delle ipotesi eccezionali di delega, dei relativi limiti e garanzie; dovranno essere dettate norme dirette a disciplinare i rapporti tra organi ordinati gerarchicamente con riferimento ai limiti del dovere di osservanza, i

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

casi di avocazione e di sostituzione e i rimedi per risolvere i conflitti di competenza.

Dovrà altresì essere regolamentata l'attività degli organi collegiali nel rispetto della loro autonomia decisionale anche allo scopo di ottenere rapidità nelle decisioni.

Dovranno essere disciplinate le particolari ipotesi di astensione e di ricsuzione, con la previsione delle sostituzioni;

2) dovranno essere puntualmente disciplinate le diverse fasi del procedimento amministrativo iniziato d'ufficio, allorchè incide direttamente su diritti e interessi di terzi, o iniziato dall'interessato, assicurando la più ampia pubblicità, la collaborazione degli interessati e prevedendo l'obbligo per l'amministrazione di provvedere, la qualificazione dei comportamenti e delle attività materiali dell'Amministrazione anche con riferimento alle ipotesi di inadempimento e di silenzio, uniformandosi, per quest'ultimo, secondo gli opportuni adattamenti, ai principi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, indicando i tempi e le modalità di tutela degli interessati in tutti i suddetti casi.

Dovranno essere previste: a) le modalità di rappresentanza degli interessati nel procedimento amministrativo; b) le attività istruttorie anche con riferimento alle ipotesi di richiesta di pareri e di notizie;

3) dovrà essere disciplinato l'atto amministrativo definendone i caratteri, i requisiti di sostanza e di forma, le ipotesi di motivazione obbligatoria, con riferimento alla natura dell'atto, prevedendola in ogni caso quando incide sulle situazioni giuridiche dei destinatari e quando l'organo agente si discosti dalle richieste, dalle proposte e dai pareri degli organi consultivi; le ipotesi di pubblicazione; le forme di invalidità nonchè, nel caso di inesistenza dell'atto, la posizione dell'interessato e i rimedi per far cessare gli atti esecutivi dell'Amministrazione;

4) dovranno essere altresì previsti i casi e le modalità di autotutela della pubblica

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Amministrazione in ordine all'attività svolta, con riferimento al riesame dell'atto amministrativo disciplinando il potere di annullamento, di sospensione ed i casi di regolarizzazione, convalida, sanatoria, conversione, invalidità parziale.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi, nel termine fissato, con decreto del Presidente della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, fra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro il 30 giugno 1975, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo, alle stesse, le modificazioni e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensività delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente.

Art. 5.

Il termine previsto dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è prorogato

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma primo n. 2 dopo le parole: « della stessa Amministrazione » sono aggiunte le seguenti: « e, in quanto possibile ed opportuno, di più Amministrazioni »;

al secondo comma le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

Art. 6.

I primi cinque commi dell'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono abrogati.

Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 4 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Per quanto attiene agli uffici periferici dello Stato dovranno essere sentite preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, in rappresentanza

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

Prima di essere sottoposti all'esame delle Regioni e delle Commissioni parlamentari rispettivamente competenti, gli schemi di decreti saranno inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche ai dipendenti di ruolo e ai dipendenti già collocati nelle categorie non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da atti formali dell'Amministrazione esercitare almeno dal 30 giugno 1972 le funzioni proprie della carriera nella quale chiedano di essere inquadrati e siano in possesso del corrispondente titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ad esclusione del limite massimo di età.

Le norme richiamate nel comma precedente si applicano altresì al personale di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 e al decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive integrazioni e modificazioni, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio da almeno cinque anni.

Con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, gli impiegati civili di ruolo dello Stato e delle Amministrazioni anche autonome, che risultino da atti formali dell'Amministrazione svolgere mansioni proprie della categoria superiore ininterrottamente dal 1° ottobre 1970 e che siano in possesso del prescritto titolo di stu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dio sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera della quale hanno esercitato le mansioni.

Gli inquadramenti previsti dai precedenti commi sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8.

Il servizio valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato in carriere o categorie equiparate o corrispondenti a quella di appartenenza. In quanto occorra, l'equiparazione o corrispondenza sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto particolare riferimento al titolo di studio prescritto per l'accesso alle diverse carriere o categorie.

Nei confronti dei dipendenti civili il servizio militare è valutabile soltanto se prestato quale ufficiale in servizio permanente effettivo o quale sottufficiale, graduato o agente in servizio continuativo.

Art. 9.

Il termine previsto dall'articolo 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è prorogato fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

All'articolo 31 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è apportata la seguente modificazione:

al primo comma le parole: « entro il 30 giugno 1973 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 1975 ».

DISEGNO DI LEGGE n. 504

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FILETTI

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali**Art. 1.**

L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è sostituito dai seguenti articoli:

« *Art. 26.* — Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti stabiliti dal successivo articolo 26-*bis*, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera.

Art. 26-bis. — Il servizio di cui all'articolo precedente viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo; ai soli fini economici per i restanti due terzi.

Art. 26-ter. — Al personale contemplato dalla presente legge viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati nell'articolo precedente ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 516

D'INIZIATIVA
DEL SENATORE BARTOLOMEI ED ALTRI

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dello articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti

Articolo unico.

La valutazione del servizio prestato, senza demerito, di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si intende esteso anche al servizio prestato come insegnante in scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria, considerando equiparato il servizio prestato nelle scuole elementari a quello della carriera di concetto e il servizio prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria a quello della carriera direttiva.